

DCO GME 01/2011

***Proposta di regolamento della piattaforma per il
bilanciamento del gas di cui alla deliberazione
dell'AEEG ARG/gas 45/11***

Osservazioni e proposte ANIGAS

Milano, 15 giugno 2011

PREMESSA

Anigas presenta le proprie osservazioni al documento di consultazione 01/2001 (di seguito DCO) con cui il Gestore dei Mercati Energetici (GME) ha illustrato la propria proposta di Regolamento della piattaforma per il bilanciamento del gas di cui all'articolo 5.1 della Delibera ARG/gas 45/11.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Preme innanzitutto osservare che **NON** è stato possibile formulare osservazioni in presenza di un quadro completo di regole sul funzionamento della costituenda piattaforma per il bilanciamento a mercato (PB-GAS) e, di conseguenza, di valutare in maniera esaustiva la proposta in oggetto, poiché non sono ancora note le c.d. *Disposizioni Tecniche di Funzionamento* (DTF), nonostante nel DCO ve ne sia un continuo ed esplicito rimando.

Si osserva che tali norme non riguardano solamente mere procedure gestionali, bensì disciplinano aspetti di fondamentale importanza del mercato del bilanciamento (ad esempio, la maggior parte delle tempistiche del mercato).

Si ritiene pertanto opportuno che le DTF siano anch'esse poste in consultazione per un adeguato periodo di tempo, affinché i soggetti interessati possano avanzare eventuali proposte di modifica e osservazioni, ed entrino in vigore solo previa approvazione da parte dell'Autorità.

Anigas reputa inoltre necessario che, a valle dell'approvazione delle DTF, sia previsto un congruo periodo di sperimentazione al fine di testare la funzionalità della PB-GAS.

Anigas rileva, infine, che le disposizioni contenute nel Regolamento proposto si riferiscono ad un mercato del bilanciamento privo degli attuali obblighi di offerta previsti dalla Delibera ARG/gas 45/11 (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo si elencano gli articoli 15.1, 21.3, 24, 40.3 e articolo 2.2 dell'Allegato B). Se in alcuni casi tale impostazione si traduce in una mera difficoltà interpretativa, in altri lascia più di qualche perplessità; per esempio, la discrezionalità concessa al GME di irrogare sanzioni che arrivano fino alla sospensione o all'esclusione dalla PB-GAS per un operatore, potrebbe comportare l'impossibilità per un utente obbligato ad adempiere all'obbligo di offerta.

Si sottolinea, pertanto, l'esigenza che il Regolamento rispecchi anche il quadro regolatorio attuale che prevede un obbligo di partecipazione al mercato del bilanciamento a carico degli utenti che detengono stoccaggio di modulazione e ex d.lgs. 130/10.

Si richiede che sia il Regolamento che le DTF siano rese disponibili anche-in lingua inglese.

OSSERVAZIONI PUNTUALI

Si riportano di seguito alcune osservazioni puntuali alle seguenti disposizioni:

- **articolo 3.6:** si propone che i termini di consultazione riguardo alle proposte di modifica del Regolamento e delle note siano adeguati per consentire ai soggetti interessati di avanzare osservazioni. In tale senso si ritiene che debba essere concesso un termine non inferiore a 30 giorni, riducibile a 15 nei casi di particolare urgenza;
- **articolo 7.1:** Anigas condivide il riconoscimento al GME di corrispettivi per il servizio fornito purché commisurato ai costi (*cost reflective*) e con una struttura che li rispecchi. Inoltre non è chiaro il motivo per cui gli operatori obbligati a partecipare al mercato del bilanciamento debbano versare un corrispettivo d'accesso;
- **articolo 7.2:** Anigas condivide tale disposizione, ritiene opportuno che l'esonero dal doppio pagamento segua il *principio della reciprocità* (qualora un operatore della PB-GAS divenga anche operatore del MGAS o del mercato elettrico non dovrà riconoscere al GME i corrispettivi di cui, rispettivamente, alle lettere a-b) e c);
- **articolo 10.2:** Anigas ritiene che l'accesso ai dati di cui al presente articolo debba essere riservato solamente all'operatore interessato in quanto si tratta di dati sensibili che, a differenza da quanto accade nel mercato del dispacciamento del settore elettrico, fornirebbero informazioni rilevanti circa la posizione di ciascuna società;

- **articolo 11.3:** Anigas propone che il GME inoltri una mail di conferma di avvenuta ricezione che riporti quanto comunicato dagli operatori;
- **articolo 17.1:** Anigas, pur condividendo in linea generale il termine fissato di 15 giorni, rileva che in sede di prima applicazione tale riferimento temporale può non consentire agli utenti la partecipazione al mercato nei ristretti tempi previsti per l'avvio del sistema;
- **articolo 25.3:** Anigas precisa che, ai sensi della Delibera ARG/gas 45/11, la sessione di bilanciamento, riferita al Giorno Gas G, si avvia nel corso del medesimo Giorno-Gas G (presentazione offerte ore 18.30-20) e si conclude con la comunicazione degli esiti da parte del GME nel Giorno Gas G+1;
- **articolo 27.5:** Anigas richiede un chiarimento circa le modalità di gestione delle offerte semplici e multiple, e del concetto stesso di offerte multiple;
- **articolo 27.8 - 27.9:** si rileva la mancanza della definizione di seduta dell'asta;
- **articolo 29.5:** si propone che ai fini della definizione dell'ordine di priorità, si faccia riferimento al criterio del pro-quota in caso di offerte di pari prezzo. La soluzione eviterebbe di dover sistematicamente dar evidenza degli orari di ricevimento delle singole offerte da parte degli operatori;
- **articolo 31.5:** Anigas propone che qualora l'operatore non rispetti i limiti di offerta minima, i quantitativi necessari ad adempiere all'obbligo vengano offerti automaticamente dal sistema sul mercato ad un prezzo pari a zero, nel caso di offerte di acquisto, e ad un prezzo pari allo stoccaggio strategico (art. 5.6. a) Delibera Arg/gas 45/11) per le offerte di vendita. Si potrebbe poi prevedere che nel caso in cui un operatore ometta reiteratamente, per cause dipendenti dalla propria volontà, di formulare offerte nel rispetto dei limiti di offerta minima, il GME ne dia comunicazione all'Autorità;
- **articolo 32:** si auspica che siano lasciate adeguate tempistiche entro le quali gli operatori possano eventualmente reintegrare le garanzie;

- **articolo 33.2:** si osserva che a completamento di quanto riportato nell'articolo, manca il riferimento al prezzo di remunerazione dei quantitativi oggetto delle offerte accettate nel caso in cui i quantitativi oggetto delle offerte accettate risultino inferiori a 6'000 GJ;
- **articolo 35.2:** Anigas ritiene necessario che nei casi di sospensione siano previste delle *procedure di backup*;
- **articolo 40.5:** non si ritiene condivisibile che in caso di violazioni del Regolamento e delle DTF le sanzioni comminate dal GME possano arrivare fino alla sospensione / esclusione dalla PB-GAS, specialmente in presenza di un obbligo, da parte degli operatori, a formulare delle offerte. Inoltre, si ritiene opportuno che vengano esplicitati i criteri utilizzati dal GME per quantificare la sanzione pecuniaria;
- **articolo 48.2:** Anigas, così come accade nel settore elettrico, propone che l'indennizzo sia commisurato all'entità del mancato ricavo derivante dalla non accettazione dell'offerta. Inoltre, rileva l'eccessiva discrezionalità in capo al GME nella determinazione dell'importo da riconoscere all'operatore. In merito, si ritiene opportuno l'introduzione di una specifica formula di calcolo;
- **articolo 52:** si rileva che il riferimento ai soli stoccaggi gestiti da Stogit contrasta con quanto disposto dalla Delibera ARG/gas 45/11, che prevede il coinvolgimento, ai fini del bilanciamento del sistema, di tutti gli stoccaggi presenti sul territorio italiano;
- **articolo 53.2:** si ritiene opportuno che, in caso di malfunzionamento dei sistemi informatici, il GME debba mettere a disposizione degli operatori una procedura alternativa per garantire l'operatività della piattaforma.

Allegato B

- **articolo 6.1:** Anigas ritiene necessario che per quanto concerne la limitazione della responsabilità, in base al principio della reciprocità, anche gli operatori non siano soggetti a risarcire i danni al GME negli stessi casi previsti per il GME nei confronti degli operatori.